

COMUNE DI LAURITO

Provincia di Salerno

UFFICIO DEL SINDACO

Tel. 0974/954114 – fax 0974/954287-

email – comunelaurito@tiscali.it pec sindaco.laurito@asmepec.it

ORDINANZA n°35 del 10/11/2020

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive delibere del Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- il Decreto legge 23.02.2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 05.03.2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", successivamente abrogato dal D.L. n. 19/2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
- il Decreto legge 25/03/2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22/05/2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25.09.2020 n. 124, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il Decreto Legge 07.10.2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità di operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03.06.2020";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché i DD.P.C.M. 18.10.2020, 13.10.2020 e i precedenti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- le Ordinanze del Ministro della Salute e le altre disposizioni emanate in materia;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 89 del 05.11.2020 in materia di "Conferma delle disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza e le limitazioni alla mobilità" e le altre precedenti;

Richiamato l'obbligo per il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, di adottare, sulla base di segnalazione pervenuta dall'Asl competente, provvedimenti diretti al contenimento del rischio epidemiologico, con possibilità di porre in quarantena, con sorveglianza attiva sia i soggetti risultati positivi al contagio da Covid-19, che i soggetti che rientrano nella c.d. catena dei contatti con il soggetto positivo, o comunque con esso stabilmente conviventi;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, con la previsione espressa dell'adozione di tutti quegli atti preventivamente finalizzati ad un costante monitoraggio dell'andamento epidemiologico presso il proprio territorio comunale;

Visti:

- l'art. 50 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "comma 5: In particolare, *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*, nonché l'art. 54 seguente;
- l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 117 del D. Lgs.vo n. 112/1998;
- le proprie precedenti Ordinanze emanate in materia;

DISPONE

- che tutti i cittadini residenti nel Comune di Laurito che accusino sintomatologie compatibili con la possibilità di contagio da Covid19 (stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5° - perdita di olfatto e gusto) restino presso la propria abitazione, possibilmente in stato di isolamento, e ne facciano comunicazione al medico di base, nelle more della procedura di rilevazione del tampone ad opera dell'U.S.C.A. Covid19 (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) presso la Asl Salerno;

E' fortemente raccomandato a tutti i cittadini che, per qualsiasi motivo di prevenzione, effettuino pratiche di tamponi sierologici, antigenici o molecolari di attendere l'esito presso il proprio domicilio e comunicarlo tempestivamente al medico di base.

Il medico di base provvederà ad aggiornare il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, dell'andamento dei dati di cui ai punti che precedono.

Ai trasgressori del presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il servizio di Polizia Municipale è incaricato di divulgare il presente provvedimento e notificarlo al medico di base, che ne garantirà la massima diffusione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Laurito, 10.11.2020

Il Sindaco
Avv. Vincenzo SPERANZA

